



**Unione Territoriale Intercomunale,  
Canal del Ferro - Val Canale**  
AREA TECNICA – UFFICIO PATRIMONIO

**Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 per l'appalto dei lavori di “Ristrutturazione di Casa Faidutti e realizzazione di annesse vasche termali all’aperto per una fruizione turistica in Comune di Malborghetto-Valbruna”.**

**CIG: 8513260465**

**Comunicazione di esclusione art. 76 co. 2bis D.Lgs 50/2016**

**Spett.le F&B Compagnia Costruzioni Immobiliari  
Via Marano 48  
NIMIS**

**INVIATA via PEC: [feb.cert@pec.feb-srl.it](mailto:feb.cert@pec.feb-srl.it); piattaforma eAppaltiFVG**

Con riferimento alla procedura in oggetto relativa all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di Casa Faidutti e realizzazione di annesse vasche termali all’aperto per una fruizione turistica in Comune di Malborghetto-Valbruna”.

**Premesso**

- che in data 18-10-2017 con determinazione n. 350 del Responsabile dell’ Area Tecnica dell’U.T.I. Canal del Ferro- Val Canale – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gare veniva dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di Casa Faidutti e realizzazione di annesse vasche termali all’aperto per una fruizione turistica in Comune di Malborghetto-Valbruna” mediante inserimento della lettera d’invito e relativi allegati all’interno della RDO n. 20012;
- che per la partecipazione alla procedura di gara venivano richiesti i seguenti requisiti di capacità economica e tecnica:
  - Categoria prevalente SOA OG1 cl III (intero importo dell’appalto);
  - Categoria scorporabile OS28 Classe I o qualificazione art. 90 del D.P.R. 207/2010. L’importo delle lavorazioni relative alla categoria OS28 categoria c.d. super-specialistica, risultando superiore al 10% dell’importo contrattuale, obbliga il concorrente non in possesso di tale qualificazione a dichiararne il subappalto per l’intero importo (100%) – Subappalto qualificante;
- che nel corso dello svolgimento della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 22 dicembre 2020 si rilevava che l’intestato operatore economico nella dichiarazione allegato 3bis Sezione “D” esprimeva la volontà di voler subappaltare *“Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 e le categorie scorporabili OS6 e OS28, nel limite massimo consentito dalla S.A. nella lettera di invito dell’85%...”*;

**ritenuto**

quindi che il concorrente non fosse in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. super specialistica OS28 e che pertanto debba dimostrare il possesso ai sensi dell’art 90 del DPR 207/2010 dei requisiti mancanti (15% della categoria OS28) si attivava il sub-procedimento di soccorso istruttorio richiedendo, entro il 29-12-2020, la dichiarazione integrativa circa i lavori eseguiti in proprio in detta categoria;

**atteso**

- che entro la data fissata l’operatore economico ha fatto pervenire la dichiarazione che:  
*“...in riferimento alla Vostra richiesta di soccorso istruttorio del 22/12/20, precisando che, dal tenore della*

lettera di invito non erano ben chiari i limiti percentuali del subappalto

*d i c h i a r a*

che la categoria OS28 si intende subappaltata al 100% ad esecutore in possesso dei requisiti necessari”;

- che la lettera d’invito a pag. 5 recita tra l’altro:

*“I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS28) complessivamente di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario il subappalto è obbligatorio e l’esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti necessari”*

**-che tale obbligatorietà determina, in caso di mancanza dei requisiti predetti la perentorietà del ricorso al subappalto per il 100% della categoria in contesto;**

**-che tale principio è stato correttamente applicato per la qualificazione, da tutti gli altri concorrenti alla gara;**

- che l’articolo 12 comma 2 del D.L. 47/2014 consente, in conformità ai consolidati principi della normativa di settore, l’ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria (non SIOS), purché qualificato, per la categoria prevalente, con una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l’esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione; l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori quindi può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione secondo la quale, le “categorie a qualificazione obbligatoria” – tra cui è compresa la OS 28 – non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, devono essere subappaltate ad imprese munite delle specifiche attestazioni. Infatti, essendo il subappalto cd. “necessario” contemplato da precise norme legislative e regolamentari, esso costituisce un istituto di sicura applicabilità nelle gare a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi;

**visti**

- l’art. 83, co. 9 D. Lgs. 50/2016;
- l’art 12 comma 2 del D.L. 47/2014;
- l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Dott. Gaetano Simonetti, Responsabile del Servizio — Ufficio gare (Presidente del seggio di gara) e P.ag. Giovanni Adduca Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

**Dispongono**

l’esclusione dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalle ulteriori fasi della procedura in oggetto con le seguenti motivazioni:

**- mancata dimostrazione del possesso, ai sensi dell’art 90 del DPR 207/2010, dei requisiti mancanti (15% della categoria OS28);**

**- i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta senza possibilità di acquisirli successivamente, come inteso fare con la dichiarazione di data 23-12-2020.**

Il presente provvedimento di esclusione viene trasmesso via PEC all’operatore economico in indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia a decorrere dal ricevimento del presente provvedimento espulsivo, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – C.U.C.-UFFICIO GARE

Dott. Gaetano Simonetti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

P.ag. Giovanni Adduca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.